

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

17° anno n. L 108

22 aprile 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

74/197/CEE :

Decisione della Commissione, del 18 marzo 1974, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la quarantesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1259/72 1

74/198/CEE :

Decisione della Commissione, del 18 marzo 1974, di non dare seguito alle offerte presentate nel quadro dell'asta di cui al regolamento (CEE) n. 441/74 relativo allo smaltimento dei quarti posteriori di bovini immagazzinati dall'organismo d'intervento tedesco 2

74/199/CEE :

Decisione della Commissione, del 18 marzo 1974, relativa alla determinazione dell'importo massimo per le spese di fornitura cif di latte scremato in polvere all'Etiopia nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 349/74 3

74/200/CEE :

Decisione della Commissione, del 19 marzo 1974, relativa alla determinazione degli importi massimi per le spese di fornitura cif di latte scremato in polvere nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 469/74 4

74/201/CEE :

Decisione della Commissione, del 22 marzo 1974, relativa alla fissazione, nel settore delle carni bovine, del prezzo minimo di vendita del prodotto oggetto dell'asta di cui al regolamento (CEE) n. 472/74 5

Sommario (seguito)

74/202/CEE :	
Decisione della Commissione, del 22 marzo 1974, relativa alla determinazione degli importi massimi per le spese di fornitura cif di latte scremato in polvere nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 469/74	6
74/203/CEE :	
★ Quinta direttiva della Commissione, del 25 marzo 1974, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali	7
74/204/CEE :	
★ Direttiva della Commissione, del 27 marzo 1974, che modifica la direttiva della Commissione 73/95/CEE, del 26 marzo 1973, relativa all'applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo	25
74/205/CEE :	
★ Parere della Commissione, del 27 marzo 1974, inviato al governo del Regno Unito sul progetto di regolamento che reca le disposizioni di esecuzione del regolamento (CEE) n. 2829/72 del Consiglio, del 28 dicembre 1972, relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strade effettuati fra Stati membri	26
74/206/CEE :	
Decisione della Commissione, del 28 marzo 1974, di non dare seguito alle offerte presentate il 28 marzo 1974 nell'ambito della gara del prelievo all'esportazione del frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 603/74	27
74/207/CEE :	
Decisione della Commissione, del 28 marzo 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 604/74	28
74/208/CEE :	
Decisione della Commissione, del 29 marzo 1974, che fissa gli importi di cui devono essere diminuiti nel settore delle carni bovine gli importi compensativi monetari	29

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1974

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la quarantesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1259/72

(74/197/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 419/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 324/74⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente differenziato secondo il tenore in materie grasse del burro o sia deciso di non dar corso alla gara; che, l'importo del deposito cauzionale di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo minimo di vendita e il prezzo di mercato del burro;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della quarantesima gara particolare, il prezzo minimo al livello sotto indicato e

determinare in conseguenza il deposito cauzionale di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la quarantesima gara particolare effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1259/72 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12 marzo 1974,

- a) il prezzo minimo di vendita da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 75 u.c./100 kg di burro, avente tenore in materia grassa uguale o superiore a 82 %,
- b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, comma 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1259/72, il deposito cauzionale di trasformazione è fissato a 114 u.c./100 kg di burro.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1974, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 35 dell'8. 2. 1974, pag. 28.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1974

di non dare seguito alle offerte presentate nel quadro dell'asta di cui al regolamento (CEE) n. 441/74 relativo allo smaltimento dei quarti posteriori di bovini immagazzinati dall'organismo d'intervento tedesco

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(74/198/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate, acquistate dagli organismi d'intervento⁽³⁾, i prezzi minimi di vendita per i prodotti messi all'asta devono essere fissati tenendo conto delle offerte ricevute;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 441/74 della Commissione, del 20 febbraio 1974, relativo alla vendita mediante gara a fini d'esportazione, di quarti posteriori di bovini immagazzinati dall'organismo d'intervento tedesco⁽⁴⁾, sono stati messi all'asta dei quarti posteriori congelati; che le offerte presentate non permettono tuttavia di fissare un prezzo minimo di vendita; che è opportuno, in conseguenza, di non dare seguito a tale asta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate nel quadro della vendita mediante gara di cui al regolamento (CEE) n. 441/74, per quanto concerne i quarti posteriori di bovini immagazzinati dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 50 del 22. 2. 1974, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1974

relativa alla determinazione dell'importo massimo per le spese di fornitura cif di latte scremato in polvere all'Etiopia nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 349/74

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(74/199/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 419/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 349/74 della Commissione, dell'11 febbraio 1974, relativo alla gara per le spese di una fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, l'organismo d'intervento tedesco ha indetto una gara per le spese di fornitura cif di 1 000 tonnellate di latte scremato in polvere con destinazione Etiopia;considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1885/73 della Commissione, del 12 luglio 1973, relativo alla gara per le spese di fornitura a titolo dell'aiuto alimentare di latte scremato in polvere in possesso degli organismi d'intervento⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in considerazione delle offerte ricevute, l'importo massimo può essere fissato al livello sottoindicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 349/74 è fissato a 83 176 unità di conto per la fornitura in questione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1974, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 41 del 13. 2. 1974, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 13. 7. 1973, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1974

relativa alla determinazione degli importi massimi per le spese di fornitura cif di latte scremato in polvere nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 469/74

(I testi in lingua francese, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(74/200/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 419/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 469/74 della Commissione, del 26 febbraio 1974, relativo alla gara per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, gli organismi d'intervento belga, tedesco e francese hanno indetto una gara per le spese di fornitura di 5 770 tonnellate di latte scremato in polvere destinato ai paesi del Sahel;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1885/73 della Commissione, del 12 luglio 1973, relativo alla gara per le spese di fornitura a titolo dell'aiuto alimentare di latte scremato in polvere in possesso degli organismi d'intervento⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, viene fissato un importo massimo o deciso di non dar seguito alla gara;

considerando che, in considerazione delle offerte ricevute, gli importi massimi per le partite A e B per un quantitativo totale di 3 400 tonnellate possono essere fissati ai livelli sottoindicati; che, per quanto concerne

le partite C, D, E ed F, le offerte introdotte devono essere oggetto d'un esame approfondito e di un'ulteriore decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 469/74 per quanto concerne le partite A e B, sono fissati come segue:

- partita A: 111 462 unità di conto,
- partita B: 117 470 unità di conto.

Articolo 2

Il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1974, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 27. 2. 1974, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 13. 7. 1973, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1974

relativa alla fissazione, nel settore delle carni bovine, del prezzo minimo di vendita del prodotto oggetto dell'asta di cui al regolamento (CEE) n. 472/74

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(74/201/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate, acquistate dagli organismi d'intervento⁽³⁾, i prezzi minimi di vendita per i prodotti messi all'asta devono essere fissati tenendo conto delle offerte ricevute;considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 472/74 della Commissione, del 26 febbraio 1974, relativo alla vendita mediante gara a fini d'esportazione, di quarti posteriori di bovini immagazzinati dall'organismo d'intervento irlandese⁽⁴⁾, sono stati messi all'asta dei quarti posteriori congelati; che, a motivo delle offerte presentate all'asta e della situazione dei mercati, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello indicato in appresso;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prezzo minimo di aggiudicazione dell'asta di cui al regolamento (CEE) n. 472/74 è fissato a 58 £ per 100 kg per i quarti posteriori provenienti dagli « Steers I and Steers II » ai sensi della regolamentazione nazionale.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 56 del 27. 2. 1974, pag. 20.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1974

relativa alla determinazione degli importi massimi per le spese di fornitura cif di latte scremato in polvere nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 469/74

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(74/202/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 419/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 469/74 della Commissione, del 26 febbraio 1974, relativo alla gara per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, gli organismi d'intervento belga, tedesco e francese hanno indetto una gara per le spese di fornitura di 5 770 tonnellate di latte scremato in polvere destinato ai paesi del Sahel;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1885/73 della Commissione, del 12 luglio 1973, relativo alla gara per le spese di fornitura a titolo dell'aiuto alimentare di latte scremato in polvere in possesso degli organismi d'intervento⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in considerazione delle offerte ricevute, gli importi massimi per le partite A e B per un quantitativo totale di 3 400 tonnellate sono stati fissati con decisione della Commissione del 19 marzo 1974; **che**, per quanto concerne le partite C, D, E ed F per un quantitativo totale di 2 370 tonnellate, le offerte in-

trodotte sono state oggetto d'un esame approfondito e gli importi massimi possono quindi essere fissati ai livelli sottoindicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 469/74 per quanto concerne le partite C, D, E ed F, sono fissati come segue:

- partita C: 101 328 unità di conto,
- partita D: 126 716 unità di conto,
- partita E: 66 076 unità di conto,
- partita F: 142 155 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1974, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 27. 2. 1974, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 13. 7. 1973, pag. 31.

QUINTA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1974

che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali

(74/203/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1970, concernente l'introduzione di modi di prelevamento dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali ⁽¹⁾, modificata per ultimo dall'atto ⁽²⁾, allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 2,

considerando che la suddetta direttiva prevede che i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali destinati a constatare l'osservanza delle condizioni prescritte in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative concernenti le qualità e la composizione degli alimenti per gli animali, siano effettuati secondo i modi di prelevamento di campioni ed i metodi di analisi comunitari;

considerando che le direttive n. 71/250/CEE, n. 71/393/CEE, n. 72/199/CEE e n. 73/46/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971 ⁽⁴⁾ del 18 novembre 1971 ⁽⁵⁾, del 27 aprile 1972 ⁽⁶⁾ e del 5 dicembre 1972 ⁽⁷⁾, hanno già fissato un certo numero di metodi di analisi comunitari; che, tenuto conto dello stato d'avanzamento dei lavori sin qui effettuati, è necessario adottare una quinta serie di metodi;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri prescrivono che le analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, per quanto riguarda il contenuto in amido ed in prodotti di degradazione ad elevato peso molecolare dell'amido degli alimenti che contengono fettecce, polpe, foglie o colletti essiccati di barbabietole, polpe di patate, lieviti

disidratati, prodotti ricchi in inulina o ciccioli, siano effettuate secondo i metodi descritti all'allegato I della presente direttiva.

Le disposizioni generali di cui alla prima parte (introduzione) dell'allegato della prima direttiva n. 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971, si applicano ai metodi descritti all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prescrivono che le analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, per quanto riguarda il loro contenuto in amprolium, etopabato, dinitolmide (DOT), nicarbazina e menadione (vitamina K₃), siano effettuate secondo i metodi descritti all'allegato II della presente direttiva.

Le disposizioni generali di cui alla prima parte (introduzione) dell'allegato della prima direttiva n. 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971, eccetto la parte relativa alla preparazione del campione da analizzare, si applicano ai metodi descritti all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore, non oltre il 1° novembre 1974, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 12. 7. 1971, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 279 del 20. 12. 1971, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 21.

ALLEGATO I

DETERMINAZIONE DELL'AMIDO

— metodo alla pancreatina —

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo consente di determinare il contenuto in amido ed in prodotti di degradazione ad elevato peso molecolare dell'amido degli alimenti che contengono fettucce, polpe, foglie o colletti essiccati di barbabietole, polpe di patate, lieviti disidratati, prodotti ricchi in inulina (ad esempio fettucce e farina di topinambur) o ciccioli. La determinazione deve essere eseguita soltanto quando l'esame microscopico rivela la presenza nel campione di quantità non trascurabili di amido.

2. Principio

Gli zuccheri presenti nel campione vengono eliminati per estrazione con etanolo. L'amido del residuo di estrazione viene saccarificato dalla pancreatina. Gli zuccheri formati vengono idrolizzati dall'acido cloridrico ed il glucosio formatosi viene determinato col metodo di Luff-Schoorl. Moltiplicando la quantità di glucosio così ottenuta per un fattore costante, si ottiene il contenuto in amido del campione.

3. Reattivi

- 3.1. Etanolo al 90 % (v/v), neutro alla fenoltaleina.
- 3.2. Alcole n-amilico p.a.
- 3.3. Toluene p.a.
- 3.4. Soluzione tampone : sciogliere in acqua 9,078 g di fosfato monopotassico KH_2PO_4 e 11,876 g di fosfato bisodico $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Portare ad 1 l con acqua.
- 3.5. Soluzione di cloruro di sodio 0,2 N.
- 3.6. Soluzione di Carrez I : sciogliere in acqua 21,9 g di acetato di zinco $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ e 3 g di acido acetico glaciale. Portare a 100 ml con acqua.
- 3.7. Soluzione di Carrez II : sciogliere in acqua 10,6 g di ferrocianuro di potassio $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN}_6)] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$. Portare a 100 ml con acqua.
- 3.8. Acido cloridrico N.
- 3.9. Acido cloridrico p.a., 8 N circa, d : 1,125.
- 3.10. Soluzione di idrossido di sodio p.a., 10 N circa, d : 1,33.
- 3.11. Indicatore : soluzione allo 0,1 % (p/v) di metilarancio.
- 3.12. Pancreatina, in polvere, conforme alle prescrizioni di cui al punto 8. Conservarla in recipienti chiusi, al riparo dalla luce e dall'umidità.
- 3.13. Reattivo di Luff-Schoorl : versare, agitando prudentemente, la soluzione di acido citrico (3.13.2) nella soluzione di carbonato di sodio (3.13.3). Aggiungere quindi la soluzione di solfato di rame (3.13.1) e portare ad 1 l con acqua. Lasciar riposare una notte e filtrare. Controllare la normalità del reattivo così ottenuto (Cu 0,1 N ; Na_2CO_3 2 N). Il pH della soluzione deve essere di 9,4 circa
 - 3.13.1. Soluzione di solfato di rame : sciogliere 25 g di solfato di rame p.a. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ in 100 ml di acqua
 - 3.13.2. Soluzione di acido citrico : sciogliere 50 g di acido citrico p.a. $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$ in 50 ml di acqua
 - 3.13.3. Soluzione di carbonato di sodio : sciogliere 143,8 g di carbonato di sodio anidro p.a. in 300 ml circa di acqua calda. Lasciar raffreddare.
- 3.14. Granelli di pietra pomice bolliti nell'acido cloridrico, lavati con acqua ed essiccati.
- 3.15. Soluzione al 30 % (p/v) di ioduro di potassio p.a.

- 3.16. Acido solforico, 6 N circa, d: 1,18.
- 3.17. Soluzione di tiosolfato di sodio 0,1 N.
- 3.18. Soluzione di amido: aggiungere a 1 l di acqua bollente una miscela di 5 g di amido solubile in 30 ml di acqua. Far bollire per tre minuti, lasciar raffreddare. Prepararla poco prima dell'uso.

4. Apparecchiatura

- 4.1. Estrattore (vedasi schema pag. 12), comprendente:
 - 4.1.1. Una beuta da 500 ml, a collo largo,
 - 4.1.2. Un refrigerante a ricadere adattato alla beuta mediante un tappo,
 - 4.1.3. Un'asta scorrevole nel tubo centrale del refrigerante, la cui estremità inferiore è provvista di un attacco. Una pinza per fissare l'asta,
 - 4.1.4. Un cestello metallico, destinato ad essere sospeso all'attacco dell'asta (4.1.3) e a sostenere il crogiolo filtrante (4.1.5),
 - 4.1.5. Un crogiolo filtrante per filtrazione rapida, dimensione massima dei pori: 90 — 150 μm (ad esempio G1), 30 ml circa,
 - 4.1.6. Filtro di carta, di formato adatto al crogiolo filtrante (4.1.5).
- 4.2. Stufa termostatica, regolata a 38 °C
- 4.3. Palloni tarati da 200 ml, a smerigliatura unificata, con refrigerante a ricadere.
- 4.4. Palloni tarati da 100 ml, a smerigliatura unificata, con refrigerante a ricadere.

5. Modo di operare

5.1. Preparazione del campione

Macinare il campione in modo da farlo passare completamente attraverso un setaccio a maglie di 0,5 mm.

5.2. Estrazione

Pesare, con l'approssimazione di 1 mg, 2 g del campione e introdurli nel crogiolo filtrante (4.1.5) il cui fondo è stato precedentemente ricoperto di un filtro di carta (4.1.6) imbevuto di etanolo (3.1). Introdurre nella beuta (4.1.1) 55 ml di etanolo (3.1) e qualche granello di pietra pomice (3.14). Collocare il crogiolo filtrante nel cestello metallico (4.1.4) e sospenderlo all'attacco dell'asta (4.1.3). Sistemare il refrigerante sulla beuta e abbassare l'asta in maniera che il fondo del crogiolo sfiori la superficie dell'etanolo. Fissare l'asta a questa altezza per mezzo della pinza. Portare l'etanolo ad ebollizione e farlo bollire per tre ore. Lasciar quindi raffreddare e rialzare l'asta (4.1.3) in modo da far risalire il crogiolo il più in alto possibile nella beuta. Aprire prudentemente la beuta e lasciar scorrere 45 ml di acqua lungo le sue pareti. Sistemare di nuovo il refrigerante sull'erenmeyer e mantenere il crogiolo filtrante a 10 cm al di sopra del livello del liquido. Portare il liquido ad ebollizione e farlo bollire per tre ore. Lasciare quindi raffreddare, aprire la beuta e togliere il crogiolo dal cestello.

5.3. Saccarificazione e idrolisi

Collocare il crogiolo sopra una beuta da vuoto ed essiccare per aspirazione. Trasferire il residuo dell'estrazione in un mortaio e macinarlo finemente. Trasportare quantitativamente la polvere in un pallone tarato da 200 ml a smerigliatura unificata con l'ausilio di circa 60 ml di acqua, ed aggiungere alcune gocce di alcole amilico (3.2). Applicare sul pallone un refrigerante a ricadere. Riscaldare all'ebollizione e far bollire per 1 ora. Lasciar quindi raffreddare e staccare il refrigerante.

Aggiungere 25 ml di soluzione tampone (3.4), 250 mg di pancreatina (3.12), 2,5 ml di soluzione di cloruro di sodio (3.5) e 10 gocce di toluene (3.3). Agitare per due minuti, collocare il pallone nella stufa termostatica (4.2) e lasciarvelo per 21 ore, agitando di tanto in tanto. Lasciare poi raffreddare sino a temperatura ambiente.

Aggiungere 5 ml di soluzione di Carrez I (3.6) e agitare per un minuto. Aggiungere quindi 5 ml di soluzione di Carrez II (3.7) ed agitare nuovamente per un minuto. Portare a volume con acqua, mescolare e filtrare. Prelevare con una pipetta 50 ml del filtrato e porli in un pallone tarato da 100 ml (si può operare anche su 100 ml di filtrato in un pallone tarato da 200 ml). Aggiungere qualche goccia di indicatore (3.11) ed acidificare con l'acido cloridrico 8 N (3.9) fino a viraggio al rosso. Aggiungere quindi un eccesso di 6,25 ml di acido cloridrico 8 N (3.9) (12,50 ml se si opera su 100 ml di filtrato). Applicare sul pallone il refrigerante a ricadere, portare la soluzione all'ebollizione e far bollire per 1 ora. Lasciar raffreddare, neutralizzare con la soluzione di idrossido di sodio 10 N (3.10) fino a viraggio al giallo dell'indicatore. Acidificare quindi leggermente aggiungendo un po' di acido cloridrico N (3.8), portare a volume con acqua e mescolare. Determinare il contenuto in glucosio col metodo di Luff-Schoorl, come indicato al punto 5.4.

5.4. *Titolazione secondo Luff-Schoorl*

Prelevare con la pipetta 25 ml del reattivo di Luff-Schoorl (3.13) e porli in una beuta da 300 ml; aggiungere 25 ml, esattamente misurati, della soluzione ottenuta al punto 5.3 contenente al massimo 60 mg di glucosio. Aggiungere 2 granelli di pietra pomice (3.14), riscaldare, agitando a mano, su una fiamma libera di media altezza e portare il liquido ad ebollizione in circa 2 minuti. Porre immediatamente la beuta su una tela metallica provvista di uno schermo di amianto provvisto di un foro del diametro di circa 6 cm, sotto la quale è stata precedentemente accesa una fiamma. Questa viene regolata in modo tale che soltanto il fondo della beuta venga riscaldato. Applicare quindi sulla beuta un refrigerante a ricadere. Subito dopo far bollire per 10 minuti esatti. Raffreddare immediatamente in acqua fredda e dopo circa 5 minuti titolare come segue:

Aggiungere 10 ml di soluzione di ioduro di potassio (3.15) e, subito dopo e con cautela (perché sussiste il pericolo che si formi un'abbondante schiuma), 25 ml di acido sulfurico 6 N (3.16). Titolare quindi con la soluzione di tiosolfato di sodio 0,1 N (3.17) sino a comparsa di una colorazione gialla smorta, aggiungere l'indicatore all'amido (3.18) e completare la titolazione.

Effettuare la stessa titolazione su una miscela, esattamente misurata, di 25 ml di reattivo di Luff-Schoorl (3.13) e 25 ml d'acqua, dopo aver aggiunto 10 ml di soluzione di ioduro di potassio (3.15) e 25 ml di acido sulfurico 6 N (3.16), senza portare all'ebollizione.

5.5. *Prova in bianco*

Eeguire una prova in bianco applicando il modo di operare descritto ai punti 5.3 e 5.4, senza il campione.

6. **Calcolo dei risultati**

Stabilire, con l'ausilio della tavola allegata, la quantità di glucosio in mg corrispondente alla differenza tra i risultati delle due titolazioni (espressi in ml di tiosolfato di sodio 0,1 N) riferentisi da un lato all'analisi del campione e dall'altro alla prova in bianco.

Il contenuto percentuale in amido del campione è dato dalla seguente formula:

$$0,72 (a - b)$$

in cui

a = mg di glucosio riferentisi al campione,

b = mg di glucosio riferentisi alla prova in bianco (vedasi osservazione 7.2).

7. **Osservazioni**

7.1. La presenza contemporanea, nel campione, di amido parzialmente o totalmente destrinizzato e di lattosio può dar luogo a un risultato per eccesso di 0,5 — 3 % di amido. In questo caso, il contenuto effettivo in amido viene ottenuto come segue:

- determinare il contenuto in zuccheri riduttori dell'estratto etanologico ottenuto al punto 5.2 ed esprimere il risultato in percentuale di glucosio;
- determinare il contenuto del campione in zuccheri riduttori solubili in acqua, ed esprimere il risultato in percentuale di glucosio;
- sottrarre il risultato ottenuto in a) da quello ottenuto in b) e moltiplicare la differenza per 0,9;
- sottrarre il valore ottenuto in c) dal contenuto in amido ottenuto applicando il metodo e calcolato come indicato al punto 6.

7.2. La quantità di glucosio riferentisi alla prova in bianco è normalmente di 0,25 mg. Essa non può essere superiore a 0,50 mg.

8. **Prescrizioni riguardanti la pancreatina**

Aspetto fisico: polvere bianco-giallastra, amorfa.

Contenuto in glucosio: la quantità di glucosio della prova in bianco (vedasi 5.5) è normalmente di 0,25 mg. Un risultato superiore a 0,50 mg indica che la pancreatina non è più utilizzabile.


Controllo del consumo di iodio: mettere in sospensione 62,5 mg di pancreatina in circa 50 ml d'acqua portati a 25 — 30 °C. Aggiungere 1 ml di soluzione di iodio 0,1 N. Agitare per due minuti. Titolare con una soluzione di tiosolfato di sodio 0,1 N in presenza di indicatore all'amido. Il consumo di soluzione di iodio da parte della pancreatina non deve essere superiore a 0,5 ml.

Controllo dell'attività amilolitica: mescolare 100 ml di soluzione di amido (3.18), 5 ml di soluzione tampone (3.4), 0,5 ml di soluzione di cloruro di sodio (3.5) e 62,5 mg di pancreatina. Portare la miscela a 25 — 30 °C, agitare per due minuti. Aggiungere 1 ml di soluzione di iodio 0,1 N. La colorazione azzurra deve scomparire durante i 15 minuti dopo l'aggiunta della soluzione di iodio.

Tavola dei valori per 25 ml di reattivo di Luff-Schoorl

ml di $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,1 N, 2 minuti di riscaldamento, 10 minuti di ebollizione

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,1 N	Glucosio, fruttosio, zucchero invertito $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$		Lattosio $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$		Maltosio $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$		$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,1 N
	ml	mg	mg	mg	mg	mg	
1	2,4		3,6		3,9		1
2	4,8	2,4	7,3	3,7	7,8	3,9	2
3	7,2	2,4	11,0	3,7	11,7	3,9	3
4	9,7	2,5	14,7	3,7	15,6	3,9	4
5	12,2	2,5	18,4	3,7	19,6	4,0	5
6	14,7	2,5	22,1	3,7	23,5	3,9	6
7	17,2	2,5	25,8	3,7	27,5	4,0	7
8	19,8	2,6	29,5	3,7	31,5	4,0	8
9	22,4	2,6	33,2	3,7	35,5	4,0	9
10	25,0	2,6	37,0	3,8	39,5	4,0	10
11	27,6	2,6	40,8	3,8	43,5	4,0	11
12	30,3	2,7	44,6	3,8	47,5	4,0	12
13	33,0	2,7	48,4	3,8	51,6	4,1	13
14	35,7	2,7	52,2	3,8	55,7	4,1	14
15	38,5	2,8	56,0	3,8	59,8	4,1	15
16	41,3	2,8	59,9	3,9	63,9	4,1	16
17	44,2	2,9	63,8	3,9	68,0	4,1	17
18	47,1	2,9	67,7	3,9	72,2	4,2	18
19	50,0	2,9	71,7	4,0	76,5	4,3	19
20	53,0	3,0	75,7	4,0	80,9	4,4	20
21	56,0	3,0	79,8	4,1	85,4	4,5	21
22	59,1	3,1	83,9	4,1	90,0	4,6	22
23	62,2	3,1	88,0	4,1	94,6	4,6	23



ALLEGATO II

1. DETERMINAZIONE DELL'AMPROLIUM

[cloridrato di cloruro di 1-(4-ammino-2-propil-5-pirimidilmetil)-2-picolinio]

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette di determinare l'amprolium nei mangimi, nei concentrati e nelle premiscele. Il limite minimo di determinazione è di 40 ppm.

2. Principio

Il campione viene sottoposto ad estrazione con metanolo diluito. L'estratto viene purificato su colonna di ossido di alluminio e trattato con una soluzione metanolica di 2,7-diidrossinaftalene, ferricianuro di potassio, cianuro di potassio e idrossido di sodio. Si sviluppa una colorazione porpora. L'amprolium viene determinato per spettrofotometria a 530 nm.

3. Reattivi

- 3.1. Metanolo p.a.
- 3.2. Metanolo diluito (mescolare 2 volumi di metanolo p.a. e 1 volume di acqua).
- 3.3. Soluzione allo 0,2 % (p/v) di ferricianuro di potassio $K_3 Fe-(CN)_6$ p.a. questa soluzione si conserva per due settimane.
- 3.4. Soluzione all'1 % (p/v) di cianuro di potassio p.a. Questa soluzione si conserva per 2 settimane.
- 3.5. Soluzione all'1,125 % (p/v) di idrossido di sodio p.a.
- 3.6. Soluzione metanolica di idrossido di sodio: prelevare 15 ml della soluzione (3.5) e portare a 200 ml con metanolo (3.1).
- 3.7. Soluzione allo 0,0025 % (p/v) di 2,7-diidrossinaftalene: sciogliere 25 mg di 2,7-diidrossinaftalene p.a. nel metanolo (3.1) e portare a 1 000 ml con metanolo (3.1).
- 3.8. Reattivo per colorazione: introdurre 90 ml di soluzione di 2,7-diidrossinaftalene (3.7) in un erlenmeyer da 250 ml (4.1), aggiungere 5 ml di soluzione di ferricianuro di potassio (3.3) e mescolare. Aggiungere quindi 5 ml di soluzione di cianuro di potassio (3.4), chiudere l'erlenmeyer e mescolare. Lasciar riposare per 30 — 35 minuti, aggiungere 100 ml di soluzione metanolica di idrossido di sodio (3.6), mescolare e filtrare su crogiolo filtrante (4.3). Usare il presente reattivo entro i 75 minuti successivi alla filtrazione.
- 3.9. Ossido di alluminio per cromatografia su colonna. Agitare prima dell'uso, per 30 minuti, 100 g di ossido di alluminio con 500 ml di acqua, filtrare, lavare il deposito tre volte sul filtro, con 50 ml di metanolo (3.1) ogni volta, asciugare per aspirazione, lasciar riposare una notte ed essiccare quindi per 2 h a 100 °C in una stufa a vuoto. Lasciar raffreddare in un essiccatore. Verificare l'attività analizzando a partire dal punto 5.2 una quantità determinata di soluzione campione (3.11). Il tasso di recupero dell'amprolium deve essere del 100 % \pm 4 %.
- 3.10. Sostanza tipo: amprolium puro, rispondente alle caratteristiche seguenti. Punto di fusione (decomposizione): 248 °C.
Coefficiente di estinzione molecolare a 265 ed a 235 nm in acqua distillata: $11,0 \times 10^3$.
- 3.11. Soluzione campione: pesare, con l'approssimazione di 0,1 mg, 50 mg di sostanza tipo (3.10). Sciogliere con metanolo diluito (3.2) in pallone tarato da ml 500, portare a volume con lo stesso solvente e mescolare. Prelevare 10,0 ml, portare a 50 ml con metanolo diluito (3.2) in pallone tarato e mescolare. 1 ml di questa soluzione contiene 20 μ g di amprolium.

4. Apparecchiatura

- 4.1. Erlenmeyers da 50, 250 e 500 ml, a collo merigliato.
- 4.2. Agitatore.
- 4.3. Crogiolo filtrante, porosità G 3, diametro : 60 mm.
- 4.4. Colonne per cromatografia, in vetro (diametro interno : 9 mm ; lunghezza : 400 — 500 mm).
- 4.5. Centrifuga, con tubi di 25 ml a tappo merigliato.
- 4.6. Spettrofotometro, con vaschetta di 10 mm di spessore.

5. Modo di procedere

5.1. Estrazione e purificazione

5.1.1. Mangimi e premiscele

Per i mangimi, pesare, con l'approssimazione di 1 mg, 10 g del campione finemente macinato ed omogeneizzato. Per le premiscele pesare 3 — 6 g con l'approssimazione di 1 mg. Introdurre la quantità di sostanza da sottoporre ad analisi in un erlenmeyer da 250 ml (4.1) ed aggiungere esattamente 100 ml di metanolo diluito (3.2). Agitare per 60 minuti e filtrare. Diluire, se necessario, con metanolo diluito (3.2) fino a ottenere una soluzione contenente 5 — 15 µm di amprolium per ml.

Introdurre in una colonna per cromatografia (4.4), precedentemente chiusa alla sua estremità inferiore con un tampone di cotone, 5 g di ossido di alluminio (3.9) e quindi 25,0 ml dell'estratto. Lasciare scorrere il liquido, eliminare i primi 5 ml e raccogliere i 12 ml che seguono in una provetta graduata.

5.1.2. Concentrati

Pesare, con l'approssimazione di 1 mg, 0,5 g del campione finemente macinato ed omogeneizzato, introdurli in un erlenmeyer da 500 ml (4.1), aggiungere 250 ml di metanolo diluito (3.2), agitare per 60 minuti e filtrare.

Prelevare 5,0 ml del filtrato e portare a 200 ml con metanolo diluito (3.2) in un pallone tarato.

5.2. Sviluppo della colorazione e misura della densità ottica

Prelevare 5,0 ml della soluzione ottenuta al punto 5.1.1 oppure 5.1.2 ed introdurli in un tubo da centrifuga A (4.5). Introdurre 5,0 ml di metanolo diluito (3.2) in un tubo da centrifuga B (4.5). Aggiungere in ciascun tubo 10,0 ml del reattivo per colorazione (3.8), chiudere i tubi, mescolare e lasciar riposare per 18 minuti. Centrifugare quindi per 3 minuti fino ad ottenere soluzioni limpide e decantare le soluzioni A e B in erlenmeyers da 50 ml (4.1). Misurare immediatamente allo spettrofotometro, a 530 nm la densità ottica della soluzione A, usando la soluzione B come bianco. Determinare la quantità di amprolium riferendosi alla curva di taratura (5.3).

5.3. Curva di taratura

Introdurre in tubi da centrifuga (4.5) volumi rispettivamente di 1,0-2,0-3,0-4,0 e 5,0 ml di soluzione campione (3.11). Portare il volume dei primi quattro tubi a 5,0 ml con metanolo diluito (3.2). Aggiungere nei cinque tubi 10,0 ml del reattivo per colorazione (3.8), chiudere i tubi, mescolare e lasciar riposare per 18 minuti. Centrifugare quindi per 3 minuti fino ad ottenere soluzioni limpide e decantare le soluzioni in erlenmeyers da 50 ml (4.1).

Misurare immediatamente allo spettrofotometro, a 530 nm la densità ottica delle soluzioni usando una miscela di 5 ml di metanolo diluito (3.2) e di 10 ml di reattivo per colorazione (3.8). Tracciare la curva di taratura riportando in ordinata i valori della densità ottica ed in ascissa le quantità corrispondenti di amprolium in mg.

6. Calcolo dei risultati

6.1. Mangimi e premiscele

Il contenuto in mg di amprolium per kg di campione è dato dalla formula

$$\frac{A}{P} \cdot F \cdot 20\,000$$

dove :

A = quantità in mg di amprolium determinata fotometricamente,

P = peso in grammi della quantità di sostanza sottoposta all'analisi,

F = coefficiente di diluizione (eventualmente effettuata al punto 5.1.1).

6.2 Concentrati

La percentuale di amprolium del campione è data dalla formula

$$\frac{A}{P} \cdot 200$$

dove:

A = quantità in mg di amprolium determinata fotometricamente,

P = peso in g della quantità di sostanza sottoposta all'analisi.

7. Ripetibilità

La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate in parallelo sullo stesso campione non deve superare :

10 ppm, in valore assoluto, per i contenuti di amprolium inferiori a 100 ppm ;

10 %, in valore relativo, per i contenuti compresi tra 100 e 5 000 ppm ;

500 ppm, in valore assoluto, per i contenuti compresi tra 5 000 e 10 000 ppm ;

5 %, in valore relativo, per i contenuti superiori a 10 000 ppm.

2. DETERMINAZIONE DELL'ETOPABATO

(metil-4-acetamido-2-etossibenzoato)

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette di dosare l'etopabato nei mangimi, nei concentrati e nelle premiscele. Il limite minimo di determinazione è di 2 ppm.

2. Principio

Il campione viene sottoposto ad estrazione con metanolo diluito. La soluzione è acidificata ed estratta con cloroformio. L'estratto cloroformico viene lavato prima con una soluzione alcalina, e poi con acqua. Si concentra l'estratto purificato e l'etopabato viene idrolizzato con acido cloridrico diluito. Il derivato amminico così formato, è poi diazotato e copulato con la N-(1-naftiletildiammina). Il complesso colorato viene estratto con butanolo e la densità ottica della soluzione misurata a 555 nm.

3. Reattivi

- 3.1. Metanolo p.a.
- 3.2. Metanolo al 50 % (v/v): mescolare volumi uguali di metanolo (3.1) e di acqua.
- 3.3. Acido cloridrico p.a., d: 1,19.
- 3.4. Acido cloridrico diluito a 1/10: prelevato 10,0 ml d'acido cloridrico (3.3), portare a 100 ml con acqua.
- 3.5. Acido cloridrico 0,3 N circa: prelevare 25,0 ml d'acido cloridrico (3.3), portare a 1 000 ml con acqua.
- 3.6. Cloroformio p.a.
- 3.7. Soluzione al 4 % (p/v) di carbonato di sodio: sciogliere 40,0 g di carbonato di sodio anidro p.a. in acqua e portare a 1 000 ml con acqua.
- 3.8. Soluzione allo 0,2 % (p/v) di nitrito di sodio: sciogliere in acqua 100 mg di nitrito di sodio p.a. e portare a 50 ml con acqua in un pallone tarato. Preparare al momento dell'uso.
- 3.9. Soluzione all'1,0 % (p/v) di solfamato di ammonio: sciogliere in acqua 500 mg di solfamato d'ammonio p.a. e portare a 50 ml, con acqua, in un pallone tarato. Preparare al momento dell'uso.
- 3.10. Soluzione allo 0,2 % (p/v) di N-(1-naftiletildiammina): sciogliere nell'acqua 100 mg di N-(1-naftiletildiammina) p.a. e portare a 50 ml, con acqua, in un pallone tarato. Preparare al momento dell'uso.
- 3.11. Cloruro di sodio anidro, p.a.
- 3.12. n-butanolo, p.a.
- 3.13. Sostanza tipo: etopabato puro.
- 3.14. Soluzioni campione:
 - 3.14.1. Soluzione di 0,040 mg di etopabato per ml: pesare, con l'approssimazione di 0,1 mg, 40 mg di sostanza tipo (3.13). Sciogliere con metanolo diluito (3.2) in pallone tarato da 100 ml, portare a volume con lo stesso solvente e mescolare. Prelevare, 10,0 ml, portare a 100 ml con metanolo diluito (3.2) in pallone tarato e mescolare. Questa soluzione si conserva stabilmente per un mese.
 - 3.14.2. Soluzione di 0,016 mg di etopabato per 20 ml: prelevare 5,0 ml della soluzione (3.14.1), portare a 250 ml con metanolo diluito (3.2) in un pallone tarato e mescolare. Preparare al momento dell'uso.

4. Apparecchiatura

- 4.1. Erlenmeyer da 250 ml, a tappo smerigliato.
- 4.2. Imbuti separatori da 100 ml a tappo smerigliato.
- 4.3. Agitatore.

- 4.4. Evaporatore rotante sotto vuoto, provvisto di palloni da 250 ml.
- 4.5. Bagnomaria.
- 4.6. Centrifuga, con tubi da 50 ml e 15 ml, a tappo smerigliato.
- 4.7. Refrigerante ad aria con collo smerigliato.
- 4.8. Spettrofotometro, con vaschette di 10 mm di spessore.

5. Modo di procedere

5.1. Estrazione

Pesare, con l'approssimazione di 1 mg, una quantità di campione finemente macinata ed omogeneizzata, contenente 80 µg circa di etopabato. Introdurre la quantità di sostanza da sottoporre all'analisi in un erlenmeyer da 250 ml (4.1) ed aggiungere 100,0 ml di metanolo diluito (3.2). Mescolare, chiudere l'erlenmeyer e agitare per un'ora mediante un agitatore (4.3). Lasciar decantare, filtrare ed eliminare i primi ml di filtrato.

5.2. Purificazione

N.B. Tutte le operazioni descritte sotto questo punto devono essere eseguite rapidamente. Introdurre 20,0 ml dell'estratto limpido in un imbuto separatore da 100 ml (4.2), aggiungere 5,0 ml di acido cloridrico diluito a 1/10 (3.4) e 20,0 ml di cloroformio (3.6). Agitare dapprima cautamente, quindi energicamente per 3 minuti. Lasciar riposare fino a separazione delle fasi e raccogliere la fase cloroformica in un secondo imbuto separatore da 100 ml (4.2).

Estrarre la fase acida in due volte successive con 20,0 ml di cloroformio (3.6) per volta. Riunire gli estratti cloroformici nel secondo imbuto separatore ed eliminare la fase acida. Aggiungere alla soluzione cloroformica 10 ml di soluzione di carbonato di sodio (3.7), agitare per 3 minuti e lasciar riposare fino a separazione delle fasi. Raccogliere la fase cloroformica in un terzo imbuto separatore da 100 ml (4.2) ed eliminare la fase acquosa. Aggiungere alla soluzione cloroformica 10 ml di soluzione di carbonato di sodio (3.7), agitare per 3 minuti e lasciar riposare fino a separazione delle fasi.

Raccogliere la fase cloroformica in un quarto imbuto separatore da 100 ml (4.2), lavare due volte successivamente con 25,0 ml di acqua ogni volta, separare le fasi acquose e raccogliere quantitativamente l'estratto cloroformico in un pallone da 250 ml (4.4). Riunire le fasi acquose, lavare gli imbuto separatori utilizzati con qualche ml di cloroformio (3.6), lavare successivamente anche la fase acquosa con questo cloroformio. Separare la fase cloroformica ed aggiungerla all'estratto raccolto nel pallone.

5.3. Idrolisi

Evaporare l'estratto cloroformico fino a 2 ml circa su bagnomaria a 50 °C mediante l'apparecchio rotativo ad evaporazione sotto vuoto (4.4). Sciogliere il residuo con 2 o 3 ml di metanolo (3.1), versare quantitativamente la soluzione in un tubo da centrifuga da 50 ml (4.6) mediante due porzioni da 10 ml ed una porzione da 5 ml di acido cloridrico 0,3 N circa (3.5). Mescolare, aggiungere qualche frammento di pietra porosa ed inserire sul tubo un refrigerante ad aria (4.7). Porre il tubo sopra un bagnomaria bollente e lasciarvelo per 45 minuti; quindi raffreddare sotto corrente di acqua fredda.

5.4. Sviluppo della colorazione e misura della densità ottica

Aggiungere 1,0 ml di soluzione di nitrito di sodio (3.8), agitare e lasciar riposare 2 minuti. Aggiungere 1,0 ml di soluzione di solfammato di ammonio (3.9), agitare e lasciar riposare 2 minuti. Aggiungere 1,0 ml di soluzione di N-(1-naftil)etilendiammina (3.10), agitare e lasciar riposare 10 minuti. Aggiungere 5,0 g di cloruro di sodio (3.11) e 10,0 ml di n-butanolo (3.12), agitare energicamente fino a scioglimento completo del cloruro di sodio. Prelevare la soluzione butanolica superiore mediante una pipetta, introdurla in un tubo da centrifuga da 15 ml (4.6) e centrifugare. Misurare quindi la densità ottica E_A allo spettrofotometro a 555 nm contro n-butanolo (3.12).

5.5. Prova in bianco

Eseguire la prova in bianco applicando lo stesso modo di operare, a cominciare dal punto (5.2) su 20,0 ml di metanolo diluito (3.2). Misurare la densità ottica E_B a 555 nm contro n-butanolo (3.12).

5.6. Prova campione

Effettuare una prova campione applicando lo stesso modo di operare a cominciare dal punto (5.2) su 20,0 ml di soluzione campione (3.14.2). Misurare la densità ottica E_C a 555 nm contro n-butanolo (3.12).

6. Calcolo dei risultati

Il contenuto in mg di etopabato per kg di prodotto in esame è dato dalla formula :

$$\frac{(E_A - E_B) \cdot 80}{(E_C - E_B) \cdot P}$$

dove :

E_A = densità ottica della soluzione proveniente dal campione in esame ;

E_B = densità ottica della soluzione risultante dalla prova in bianco ;

E_C = densità ottica della soluzione risultante dalla prova campione ;

P = peso in grammi della quantità di sostanza sottoposta all'analisi.

7. Ripetibilità

La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate in parallelo sullo stesso campione non deve superare :

20 %, in valore relativo, per i contenuti in etopabato inferiori a 7,5 ppm ;

1,5 ppm, in valore assoluto, per i contenuti compresi tra 7,5 e 10 ppm ;

15 %, in valore relativo, per i contenuti superiori a 10 ppm.

3. DETERMINAZIONE DELLA DINITOLMIDE (DOT)

(3,5-dinitro-o-toluamide)

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette di determinare la dinitolmide (DOT) nei mangimi, nei concentrati e nelle premiscele. I derivati del nitrofurano interferiscono. Il limite minimo di determinazione è di 40 ppm.

2. Principio

Il campione viene sottoposto ad estrazione con acetonitrile. L'estratto viene purificato su ossido di alluminio e filtrato. Un'aliquota del filtrato viene evaporata a secco ed il residuo è ripreso con la dimetilformammide e trattato con etilendiammina. Si sviluppa una colorazione porpora. La dinitolmide viene determinata per spettrofotometria a 560 nm.

3. Reattivi

- 3.1. Acetonitrile a 85 % (v/v): mescolare 850 ml di acetonitrile puro e 150 ml di acqua. Distillare la miscela prima dell'uso. Raccogliere la frazione che distilla tra 75 e 77 °C.
- 3.2. Ossido di alluminio per cromatografia su colonna.
Calcinare per almeno 2 ore a 750 °C, raffreddare in essiccatore e conservare in flacone di vetro bruno e tappo smerigliato. Prima dell'uso umidificare come segue: introdurre in un flacone di vetro scuro 10 g d'ossido di alluminio e 0,7 ml d'acqua, chiudere ermeticamente, riscaldare per cinque minuti in bagno-maria bollente agitando energicamente. Lasciar raffreddare agitando; verificare l'attività sottoponendo ad analisi, a cominciare dal punto 5.1, una quantità determinata di soluzione campione (3.6). Il tasso di recupero della dinitolmide deve essere del 100 % \pm 2 %.
- 3.3. N,N-dimetilformammide al 95 % (v/v): mescolare 95,0 ml di N,N-dimetilformammide p.a. e 5,0 ml d'acqua.
- 3.4. Etilendiammina p.a., contenuto massimo di acqua: 2,0 %.
- 3.5. Sostanza tipo: 3,5-dinitro-o-toluamide pura, rispondente alle caratteristiche seguenti:
Punto di fusione 177 °C;
Coefficiente di estinzione molecolare a 248 nm nell'acetonitrile: $13,1 \times 10^3$;
Coefficiente di estinzione molecolare a 266 nm nella N,N-dimetilformammide: $10,1 \times 10^3$.
- 3.6. Soluzione campione: pesare, con l'approssimazione di 0,1 mg, 40 mg di sostanza tipo (3.5). Sciogliere con l'acetonitrile (3.1) in pallone tarato di 200 ml portare a volume con lo stesso solvente ed omogeneizzare. Prelevare 20,0 ml, portare a 100 ml con acetonitrile (3.1) in pallone tarato e omogeneizzare. 1 ml di questa soluzione contiene 40 μ g di dinitolmide.

4. Apparecchiatura

- 4.1. Erlenmeyer da 250 ml, a collo smerigliato.
- 4.2. Refrigerante a ricadere a collo smerigliato.
- 4.3. Crogiolo filtrante, porosità G 3, diametro 60 mm.
- 4.4. Apparecchio da filtrazione sotto vuoto (es.: apparecchio di Witt).
- 4.5. Bagnomaria, regolato a 50 °C.
- 4.6. Spettrofotometro, con vaschette di 10 mm di spessore.

5. Modo di procedere

5.1. Estrazione e purificazione

Pesare, con l'approssimazione di 1 mg, 10 g del campione finemente macinato ed omogeneizzato. Per i concentrati e le premiscele, pesare 1 g, con l'approssimazione di 1 mg. Introdurre la quantità di sostanza da sottoporre ad analisi in un erlenmeyer da 250 ml (4.1) ed aggiungere 65 ml di acetonitrile (3.1). Mescolare, munire l'erlenmeyer di un refrigerante a ricadere (4.2) e riscaldare su bagnomaria (4.5) per 30 minuti agitando continuamente. Lasciar raffreddare sotto corrente d'acqua fredda. Aggiungere 20 g di ossidi di alluminio (3.2), agitare per 3 minuti e la lasciar decantare.

Porre un pallone graduato da 100 ml nell'apparecchio da filtrazione sotto vuoto (4.4), adattarvi il crogiuolo filtrante (4.3) e raccogliere nel pallone il liquido filtrato per aspirazione. Versare successivamente il deposito nel crogiuolo con l'ausilio di qualche ml di acetonitrile (3.1) ed aspirare. Interrompere il vuoto, riportare il deposito in sospensione con qualche ml di acetonitrile (3.1) ed aspirare nuovamente. Ripetere queste ultime operazioni fino a quando il volume del filtrato raggiunge all'incirca i 95 ml. Portare a 100 ml con acetonitrile (3.1) ed omogeneizzare. Se necessario prelevare un'aliquota e diluire con acetonitrile (3.1) fino ad ottenere una soluzione contenente 5 — 15 µg di dinitolmide per ml.

5.2. *Sviluppo della colorazione e misura della densità ottica*

Introdurre in tre beakers da 50 ml (A, B, C) rispettivamente 4,0 ml della soluzione ottenuta al punto 5.1. Aggiungere inoltre *soltanto nel becker C*, 1,0 ml di soluzione campione (3.6). Portare i tre beakers sul bagnomaria (4.5) situato sotto una cappa ben ventilata ed evaporare a secco, in corrente d'aria. Lasciare raffreddare fino a temperatura ambiente, aggiungere 10,0 ml di N,N-dimetilformammide (3.3) nel becker A e 2,0 ml rispettivamente nei beakers B e C. Lasciare qualche minuto a contatto agitando leggermente fino a scioglimento completo del residuo. Aggiungere successivamente 8,0 ml di etilendiammina (3.4) nei beakers B e C e omogeneizzare. Misurare, esattamente cinque minuti dopo l'aggiunta di etilendiammina, la densità ottica delle tre soluzioni allo spettrofotometro (4.6) a 560 nm usando come bianco la N,N-dimetilformammide (3.3).

6. **Calcolo dei risultati**

Il contenuto in mg di dinitolmide per kg di campione è dato dalla formula :

$$\frac{(E_B - E_A) \cdot F}{(E_C - E_B) \cdot P} \cdot 1000$$

dove :

- E_A = densità ottica della soluzione A (testimone) ;
- E_B = densità ottica della soluzione B (campione in esame) ;
- E_C = densità ottica della soluzione C (standard interno) ;
- P = peso in grammi della quantità di sostanza sottoposta all'analisi ;
- F = coefficiente di diluizione (eventualmente effettuata al punto 5.1).

7. **Ripetibilità**

La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate in parallelo sullo stesso campione non deve superare :

- 10 ppm, in valore assoluto, per i contenuti in dinitolmide inferiori a 100 ppm ;
- 10 %, in valore relativo, per i contenuti compresi tra 100 e 5 000 ppm ;
- 500 ppm, in valore assoluto, per i contenuti compresi tra 5 000 e 10 000 ppm ;
- 5 %, in valore relativo, per i contenuti superiori a 10 000 ppm.

4. DETERMINAZIONE DELLA NICARBAZINA

(miscela equimolecolare di 4,4-dinitrocarbanilide e di 2-idrossi-4,6-dimetilpirimidina)

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette di determinare la nicarbazina nei mangimi, nei concentrati e nelle premiscele che non contengano più del 5 % di farine d'erba. I derivati del nitrofurano, l'acetileneptina e il carbadox interferiscono. Il limite minimo di determinazione è di 20 ppm.

2. Principio

Il campione viene sottoposto ad estrazione con N,N-dimetilformammide. L'estratto è purificato mediante cromatografia su colonna di ossido di alluminio; la nicarbazina viene eluita con etanolo e l'eluato trattato con una soluzione etanolica di idrossido di sodio: si sviluppa una colorazione gialla. La nicarbazina viene determinata spettrofotometricamente a 430 nm.

3. Reattivi

- 3.1. N,N-dimetilformammide p.a.
- 3.2. Ossido di alluminio per cromatografia su colonna. Calcinare per almeno 2 h a 750 °C, raffreddare in essiccatore e conservare in flacone di vetro scuro a tappo smerigliato. Prima dell'impiego verificare l'attività sottoponendo ad analisi, a partire dal punto 5.2, una quantità determinata di soluzione campione (3.8.3). Il tasso di recupero della nicarbazina deve essere del 100 % \pm 2 %.
- 3.3. Etanolo a 95 % (v/v).
- 3.4. Etanolo all'80 % (v/v).
- 3.5. Soluzione al 50 % (p/v) di idrossido di sodio p.a.
- 3.6. Soluzione etanolica all'1 % (p/v) di idrossido di sodio: porre 1 ml di soluzione di idrossido di sodio (3.5) in un pallone tarato da 50 ml, portare a volume con etanolo all'80 % (3.4). Preparare al momento dell'uso.
- 3.7. Sostanza tipo: nicarbazina pura, coefficiente di estinzione molecolare a 362 nm in N,N-dimetilformammide: $37,8 \times 10^3$
- 3.8. Soluzioni campione
 - 3.8.1. Soluzione di 1,25 mg di nicarbazina per ml: pesare, con l'approssimazione di 0,1 mg, 125 mg di sostanza tipo (3.7). Sciogliere con 75 ml di N,N-dimetilformammide (3.1) in un pallone tarato da 100 ml, scaldando leggermente. Lasciar raffreddare, portare a volume con lo stesso solvente ed omogeneizzare. Conservare al riparo dalla luce.
 - 3.8.2. Soluzione di 0,125 mg di nicarbazina per ml: prelevare 10,0 ml della soluzione (3.8.1), portare a 100 ml con la N,N-dimetilformammide (3.1) in un pallone tarato ed omogeneizzare
 - 3.8.3. Soluzione di 0,025 mg di nicarbazina per ml: prelevare 20,0 ml della soluzione (3.8.2), portare a 100 ml con la N,N-dimetilformammide (3.1) in un pallone tarato ed omogeneizzare.

4. Apparecchiatura

- 4.1. Erlenmeyer da 250 ml, a collo smerigliato.
- 4.2. Refrigerante a ricadere con collo smerigliato.
- 4.3. Bagnomaria bollente.
- 4.4. Centrifuga con tubi da 120 ml.
- 4.5. Colonne per cromatografia in vetro (diametro interno, 25 mm, lunghezza: 300 mm).
- 4.6. Spettrofotometro, con vaschette da 10 mm di spessore.
- 4.7. Buretta graduata a 1/10 ml.

5. Modo di procedere

5.1. Estrazione

Pesare, con l'approssimazione di 1 mg, 10 mg di campione finemente macinato ed omogeneizzato. Per i concentrati e le premiscele pesare 1 g, con l'approssimazione di 1 mg. Introdurre la quantità di sostanza da sottoporre all'analisi in un erlenmeyer da 250 ml (4.1) ed

aggiungere esattamente 100 ml di N,N-dimetilformammide (3.1). Mescolare, munire l'erlenmeyer di refrigerante a ricadere (4.2) e riscaldare su bagnomaria (4.3) per 15 minuti agitando di tanto in tanto. Lasciar raffreddare sotto corrente di acqua fredda.

Versare quindi il liquido superiore in un tubo da centrifuga (4.4) e centrifugare per 3 minuti circa. Se necessario prelevare 25,0 ml del liquido superiore e diluire con la N,N-dimetilformammide (3.1) per ottenere una soluzione contenente da 2 a 10,0 µg di nicarbazina per ml.

5.2. Cromatografia

Introdurre in un tubo per cromatografia (4.5) 30 g di ossido di alluminio (3.2) in sospensione nella N,N-dimetilformammide (3.1). Lasciar eluire il liquido fino a 1 cm al di sopra della colonna di ossido di alluminio e introdurre quindi nella colonna 25,0 ml dell'estratto ottenuto al punto 5.1. Lasciar eluire il liquido evitando che la colonna vada a secco e lavare in tre riprese la colonna con 10 ml di N,N-dimetilformammide (3.1) ogni volta. Eluire quindi con 70 ml di etanolo al 95 % (3.3). Eliminare i primi 10 ml di eluato e raccogliere il reato frazionando come segue :

una frazione (a) di 5 ml ;
una frazione (b) di 50 ml in un pallone tarato ;
una frazione (c) di 5 ml.

Controllare che le frazioni (a) e (c) non diano colorazione gialla per aggiunta di soluzione etanolica di idrossido di sodio (3.6). Continuare le operazioni sulla frazione (b) come indicato al punto 5.3.

5.3. Sviluppo del colore e misura della densità ottica

Introdurre rispettivamente 20,0 ml della frazione (b) dell'eluato in due palloni tarati A e B da 25 ml. Aggiungere nel pallone A 5,0 ml di soluzione etanolica di idrossido di sodio (3.6) e nel pallone B 5,0 ml di etanolo al 95 % (3.3). Omogeneizzare.

Entro i 5 minuti che seguono misurare la densità ottica delle due soluzioni a 430 nm, usando come bianco una miscela di 20,0 ml di etanolo al 95 % (3.3) e 5,0 ml di soluzione etanolica di idrossido di sodio (3.6).

Detrarre il valore della densità ottica della soluzione B da quello della soluzione A. Partendo da questo valore, determinare la quantità di nicarbazina riferendosi alla curva di taratura (5.4).

5.4. Curva di taratura

Cromatografare 25,0 ml della soluzione campione (3.8.3) come indicato al punto 5.2. Traversare nella buretta graduata (4.7) la frazione (b) dell'eluato e versare in palloni tarati da 25 ml rispettivamente volumi di 2,0-4,0-6,0-8,0 e 10,0 ml (corrispondenti rispettivamente a 0,025-0,050-0,075-0,100 e 0,125 mg di nicarbazina). Aggiungere in ciascun pallone 5,0 ml di soluzione etanolica di idrossido di sodio (3.6), portare a volume con etanolo al 95 % (3.3) ed omogeneizzare.

Misurare entro i 5 minuti successivi la densità ottica delle soluzioni a 430 nm, usando come bianco una miscela di 20,0 ml di etanolo al 95 % (3.3) e 5,0 ml di soluzione etanolica di idrossido di sodio (3.6).

Tracciare la curva di taratura portando sulle ordinate i valori della densità ottica e sulle ascisse le quantità corrispondenti di nicarbazina in mg.

6. Calcolo dei risultati

Il contenuto in mg di nicarbazina per kg di campione è data dalla formula :

$$\frac{A}{P} \cdot F \cdot 10\,000$$

dove :

A = quantità in mg di nicarbazina determinata fotometricamente ;
P = peso in g della quantità di sostanza sottoposta all'analisi ;
F = coefficiente di diluzione (eventualmente effettuata al punto 5.1).

7. Ripetibilità

La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate in parallelo sullo stesso campione non deve superare :

10 ppm, in valore assoluto, per i contenuti di nicarbazina inferiori a 100 ppm ;
10 %, in valore relativo, per contenuti compresi tra 100 e 5 000 ppm ;
500 ppm, in valore assoluto, per contenuti compresi tra 5 000 e 10 000 ppm ;
5 %, in valore relativo, per i contenuti superiori a 10 000 ppm.

5. DETERMINAZIONE DEL MENADIONE (VITAMINA K₃)

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette di determinare il menadione (vitamina K₃) nei mangimi, nei concentrati e nelle premiscele. Il limite inferiore di determinazione è di 1 ppm.

2. Principio

Il campione viene estratto con etanolo diluito. La miscela viene defecata con una soluzione di tannino e centrifugata. L'estratto è trattato con una soluzione di carbonato di sodio; il menadione così liberato viene estratto con l'1,2-dicloroetano. A seconda del suo contenuto di menadione, l'estratto dicloroetanico viene trattato, o direttamente, o dopo evaporazione, con la soluzione di 2,4-dinitrofenilidrazina in etanolo acidificato con acido cloridrico. L'idrazone ottenuto, addizionato di un eccesso di ammoniaca, dà luogo alla formazione di un complesso colorato in bluverde, la cui densità ottica viene determinata a 635 nm.

3. Reattivi

- 3.1. Etanolo al 96 % (v/v).
- 3.2. Etanolo (3.1) diluito al 40 % in acqua.
- 3.3. Soluzione al 10 % (p/v) di tannino preparata, partendo da tannino puro in polvere.
- 3.4. 1,2-dicloroetano p.a.
- 3.5. Soluzione al 10 % (p/v) di carbonato di sodio anidro p.a.
- 3.6. Acido cloridrico al 37 % (p/p), $d = 1,19$.
- 3.7. Etanolo assoluto p.a.
- 3.8. Reattivo alla 2,4-dinitrofenilidrazina: sciogliere 40 mg di 2,4-dinitrofenilidrazina p.a. in 40 ml circa di etanolo assoluto (3.7) bollente, lasciar raffreddare e versare in un pallone tarato da 50 ml. Aggiungere 1 ml di acido cloridrico (3.6) e portare a volume con etanolo assoluto (3.7). Preparare immediatamente prima dell'uso.
- 3.9. Ammoniaca al 25 % (p/p), $d = 0,91$.
- 3.10. Soluzione ammoniacale di etanolo: mescolare un volume di etanolo (3.7) e un volume di ammoniaca (3.9).
- 3.11. Soluzioni standard di menadione: sciogliere 20 mg di menadione (vitamina K₃) in 1,2-dicloroetano (3.4) e portare a 200 ml. Diluire parti aliquote di questa soluzione con 1,2-dicloroetano (3.4) fino ad ottenere una serie di soluzioni le cui concentrazioni in menadione siano comprese tra i 2 e i 10 µg per ml. Preparare di fresco, prima dell'uso.

4. Apparecchiatura

- 4.1. Agitatore meccanico.
- 4.2. Centrifuga (3 000 — 5 000 g/m).
- 4.3. Imbuti separatori da 100 e 250 ml, a tappo smerigliato.
- 4.4. Evaporatore rotante sotto vuoto corredato di palloni di 250 ml.
- 4.5. Bagnomaria.
- 4.6. Spettrofotometro con vaschette di 10 mm di spessore.

5. Modo di operare

N.B. Tutte le operazioni debbono essere eseguite in assenza di luce diretta ed impiegando vetreria scura.

5.1. Entità del campione

Prelevare una quantità di campione, finemente macinato, proporzionale al presunto contenuto in menadione, e cioè:

- g 0,1 — 5,0 per i concentrati e le premiscele;
- g 20 — 30 per i mangimi.

Introdurre immediatamente la quantità di sostanza da sottoporre ad analisi in un pallone di 250 ml munito di tappo smerigliato.

5.2. Estrazione

Aggiungere 96 ml esatti di etanolo diluito (3.2) ed agitare meccanicamente per 15 minuti a temperatura ambiente. Aggiungere quindi 4,0 ml di soluzione di tannino (3.3), mescolare, versare l'estratto in un tubo da centrifuga, centrifugare (3 000 — 5 000 g/m) e decantare.

Introdurre da 20 a 40 ml esatti del supernatante in un imbuto separatore da 250 ml, aggiungere 50 ml di 1,2-dicloroetano (3.4), mescolare ed aggiungere ancora 20 ml di soluzione di carbonato di sodio (3.5). Agitare energicamente per 30 secondi e raccogliere quindi la fase dicloroetanica in un imbuto separatore da 100 ml. Aggiungere 20 ml d'acqua, agitare ancora per 15 secondi, raccogliere la fase dicloroetanica ed eliminarne le tracce d'acqua a mezzo di strisce di carta da filtro.

Per i concentrati e le premiscele, prelevare una parte aliquota dell'estratto e diluire con 1,2-dicloroetano (3.4) fino ad ottenere una concentrazione in menadione di 2 — 10 µg per ml. Per i mangimi evaporare a secco una parte aliquota dell'estratto, a pressione ridotta ed in atmosfera di azoto a 40 °C. Riprendere rapidamente il residuo con 1,2-dicloroetano in modo da ottenere una soluzione contenente da 2 a 10 µg di menadione per ml.

5.3. Formazione dell'idrazone

Introdurre 2,0 ml dell'estratto dicloroetanico ottenuto al punto 5.2 in un pallone tarato di 10 ml ed aggiungere 3,0 ml del reattivo alla 2,4-dinitrofenilidrazina (3.8). Chiudere il pallone con un tappo di sughero o di teflon per evitare qualsiasi evaporazione e scaldare per 2 h a 70 °C su bagnomaria. Lasciar raffreddare, aggiungere 3,0 ml di soluzione ammoniacale di etanolo (3.10), mescolare, portare a volume con etanolo assoluto (3.7) e mescolare ancora.

5.4. Misura della densità ottica

Misurare la densità ottica del complesso colorato in blu-verde allo spettrofotometro, a 635 nm, confrontando con un bianco costituito da reattivi e ottenuto trattando 2,0 ml di 1,2-dicloroetano (3.4) come indicato al punto 5.3. Determinare la quantità di menadione facendo riferimento ad una curva di taratura stabilita per ogni serie di analisi.

5.5. Curva di taratura

Trattare 2,0 ml delle soluzioni standard di menadione (3.11) come indicato al punto 5.3. Misurarne la densità ottica come indicato al punto 5.4. Tracciare la curva di taratura portando sulle ordinate i valori della densità ottica e sulle ascisse le quantità corrispondenti di menadione in µg.

6. Calcolo del risultato

Calcolare il contenuto in menadione del campione tenendo conto della quantità della sostanza pesata per l'analisi e delle diluizioni effettuate nel corso dell'analisi medesima. Esprimere il risultato in mg di menadione per kg.

7. Ripetibilità

La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate in parallelo sullo stesso campione non deve superare:

- 20 %, in valore relativo, per i contenuti in menadione inferiori a 10 ppm;
- 2 ppm, in valore assoluto, per i contenuti compresi tra 10 e 14 ppm;
- 15 %, in valore relativo, per i contenuti compresi tra 14 e 100 ppm;
- 15 ppm, in valore assoluto, per i contenuti compresi tra 100 e 150 ppm;
- 10 %, in valore relativo, per i contenuti superiori a 150 ppm.

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1974

che modifica la direttiva della Commissione 73/95/CEE, del 26 marzo 1973, relativa all'applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo

(74/204/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la Direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo⁽¹⁾, modificata per ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 28,

considerando che la Commissione ha adottato il 26 marzo 1973 la direttiva⁽⁴⁾ relativa all'applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 precisata, prevedendone all'articolo 7 la messa in vigore al più tardi sei mesi dopo la notificazione;

considerando che la notificazione ha avuto luogo il 6 aprile 1973;

considerando che da tempo è dinanzi al Consiglio una proposta della Commissione per la modifica della direttiva del 4 marzo 1969, mirante ad assicurare una identica situazione doganale, da una parte, ai prodotti che sono importati direttamente sotto il beneficio delle franchigie tariffarie basate sulla persona del destinatario o sulla destinazione particolare di questi prodotti e, dall'altra, ai prodotti ottenuti nella Comunità sotto il regime del perfezionamento attivo che hanno lo stesso destinatario o la stessa destinazione; che tale proposta riveste particolare interesse per alcuni importanti settori industriali comunitari;

considerando che la messa in vigore della direttiva d'applicazione precisata alla data prevista dall'articolo 7 comporterebbe l'adozione di una procedura di cooperazione doganale che, in caso di approvazione della proposta di direttiva che modifica l'articolo 13 della direttiva del 4 marzo 1969, risulterebbe essere senza oggetto per quanto riguarda le consegne, da parte del titolare dell'autorizzazione del perfezionamento attivo, dei prodotti di questi settori industriali alle condizioni sopra previste;

considerando che lo stato delle delibere sulla proposta di direttiva che modifica l'articolo 13 non consente di prevedere tale modifica in un prossimo avvenire;

considerando che il termine imposto agli Stati membri per la messa in vigore delle misure previste dalla direttiva d'applicazione n. 73/95/CEE è stato già prorogato da sei a dodici mesi dalla direttiva n. 73/325/CEE della Commissione, del 5 ottobre 1973⁽⁵⁾;

considerando che, per i motivi sopra esposti, una proroga di tale termine sino al 30 settembre 1974 si rivela necessaria;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il perfezionamento attivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7 della direttiva della Commissione, del 26 marzo 1973, relativa all'applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969, concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, è modificato come segue:

** Articolo 7.*

Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore dei provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° ottobre 1974*.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. L 120 del 7. 5. 1973, pag. 17.

(5) GU n. L 297 del 25. 10. 1973, pag. 30.

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1974

inviato al governo del Regno Unito sul progetto di regolamento che reca le disposizioni di esecuzione del regolamento (CEE) n. 2829/72 del Consiglio, del 28 dicembre 1972, relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strade effettuati fra Stati membri

(74/205/CEE)

1. La rappresentanza permanente del Regno Unito presso le Comunità europee ha comunicato alla Commissione, con lettera in data 31 gennaio 1974, un progetto di regolamento che reca le disposizioni di esecuzione del regolamento (CEE) n. 2829/72 del Consiglio, del 28 dicembre 1972, relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri⁽¹⁾.

Tale comunicazione costituisce una consultazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2829/72 del Consiglio secondo il quale gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'esecuzione di detto regolamento e riguardanti in particolare l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili alle infrazioni.

2. La Commissione constata che le previste disposizioni corrispondono, nello spirito e nel contenuto generale, alle esigenze del regolamento (CEE) n. 2829/72 del Consiglio. Rivela inoltre che le disposizioni sulle sanzioni in caso d'infrazione si rifanno alla raccomandazione della Commissione del 7 giugno 1969⁽²⁾ che si prefigge di giungere, per quanto possibile, ad un'armonizzazione delle disposizioni che gli Stati membri dovranno emanare in tale settore.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 298 del 31. 12. 1972, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 165 del 5. 7. 1969, pag. 7.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1974

di non dare seguito alle offerte presentate il 28 marzo 1974 nell'ambito della gara del prelievo all'esportazione del frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 603/74

(74/206/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2632/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione, del 16 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore dei cereali⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 603/74 della Commissione, del 15 marzo 1974⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di frumento tenero;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3130/73, la Commissione decide, sulla base delle offerte depositate e secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, sia la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione che tenga conto in particolare dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 1968/73, sia di non dare seguito alla gara;

considerando che, data la situazione attuale dei mercati del cereale in oggetto, nessuna delle offerte presentate consente di fissare un prelievo minimo in conformità ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 1968/73; che non si ritiene quindi opportuno dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate il 28 marzo 1974 nell'ambito della gara del prelievo all'esportazione del frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 603/74.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 40.⁽⁴⁾ GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 16. 3. 1974, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 604/74

(74/207/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2632/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione, del 16 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore dei cereali⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 604/74 della Commissione, del 15 marzo 1974⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di frumento tenero; che nell'avviso di gara⁽⁷⁾ allegato a detto regolamento il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 200 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3130/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 1968/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3130/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 25 000 tonnellate di frumento tenero;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero è fissato, sulla base delle offerte presentate il 28 marzo 1974, a 29 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

(3) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 40.

(4) GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 18.

(5) GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.

(6) GU n. L 73 del 16. 3. 1974, pag. 19.

(7) GU n. C 28 del 16. 3. 1974, pag. 15.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1974

**che fissa gli importi di cui devono essere diminuiti nel settore delle carni bovine
gli importi compensativi monetari**

(74/208/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73⁽²⁾;

visto il regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 350/74⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il regolamento (CEE) n. 218/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 725/74⁽⁶⁾, ha fissato gli importi compensativi monetari applicabili dal 1° aprile 1974;

considerando che tali importi compensativi sono fissati senza tener conto dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, il quale dispone che, negli scambi intracomunitari ed in quelli tra gli Stati membri e i paesi terzi, gli importi compensativi applicabili in seguito ad un deprezzamento della moneta interessata non possono essere superiori all'onere all'importazione dai paesi terzi;

considerando che, per ottemperare a tale norma, l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1463/73 precisa che, ai fini dell'applicazione nel settore delle carni bovine dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, la Commissione notifica gli importi di cui devono essere diminuiti gli importi compensativi monetari; che gli importi fissati secondo questa disposizione vengono periodicamente modificati, ove l'evoluzione dell'onere all'importazione dai paesi terzi lo richieda;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1824/73⁽⁸⁾, ha determinato in quale misura gli importi compensativi monetari applicabili nel settore delle carni bovine, in seguito al deprezzamento di una moneta, possono essere superiori all'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al paragrafo precedente;

considerando che in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1463/73, se per alcuni prodotti l'importo compensativo monetario deve essere diminuito di un importo più elevato nel Regno Unito che in Irlanda, l'importo da detrarre fissato per il Regno Unito si applica anche per l'Irlanda;

considerando che, se si applicano questi criteri, gli importi da detrarre dagli importi compensativi monetari debbono essere fissati al livello indicato in allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° aprile 1974, gli importi di cui devono essere diminuiti, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1463/73, gli importi compensativi monetari di cui all'allegato del regolamento

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.

(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.

(4) GU n. L 41 del 13. 2. 1974, pag. 9.

(5) GU n. L 24 del 28. 1. 1974, pag. 14.

(6) GU n. L 89. del 10. 4. 1974, pag. 1.

(7) GU n. L 173 del 28. 6. 1973, pag. 1.

(8) GU n. L 185 del 7. 7. 1973, pag. 1.

(CEE) n. 218/74, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 725/74, sono fissati in allegato.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1974.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Importi da dedurre dagli importi compensativi monetari

N. della tariffa doganale comune	Regno Unito (£/100 kg)	Irlanda (£/100 kg)	Italia (Lit./100 kg)	Francia (FF/100 kg)
— Peso vivo —				
ex 01.02 A II a) ⁽¹⁾	0	0	0	0
ex 01.02 A II a) ⁽²⁾	1,968	1,968	0	0
ex 01.02 A II b) ⁽³⁾	0	0	0	0
ex 01.02 A II b) ⁽⁴⁾	1,900	1,900	0	0
— Peso netto —				
02.01 A II a) 1 aa) 11	1,446	1,446	0	0
02.01 A II a) 1 aa) 22	1,023	1,028	0	0
02.01 A II a) 1 aa) 33	1,863	1,863	0	0
02.01 A II a) 1 bb) 11	1,865	1,865	0	0
02.01 A II a) 1 bb) 22	1,507	1,507	0	0
02.01 A II a) 1 bb) 33	2,230	2,230	0	0
02.01 A II a) 1 cc) 11	1,539	1,539	0	0
02.01 A II a) 1 cc) 22	0,400	0,400	0	0
02.01 A II a) 2 aa)	1,454	1,454	0	0
02.01 A II a) 2 bb)	1,090	1,090	0	0
02.01 A II a) 2 cc)	1,909	1,909	0	0
02.01 A II a) 2 dd) 11	1,454	1,454	0	0
02.01 A II a) 2 dd) 22 aaa)	0,038	0,038	0	0
02.01 A II a) 2 dd) 22 bbb) ⁽⁵⁾	0,038	0,038	0	0
02.01 A II a) 2 dd) 22 ccc)	0,038	0,038	0	0
02.06 C I a) 1	0	0	0	0
02.06 C I a) 2	0	0	0	0

⁽¹⁾ Vitelli destinati all'ingrasso di un peso inferiore a 80 kg.

⁽²⁾ Diversi da quelli di cui alla nota ⁽¹⁾. Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti

⁽³⁾ Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso d'un peso uguale o superiore a 220 kg e inferiore o uguale a 300 kg.

⁽⁴⁾ Diversi da quelli di cui alla nota ⁽³⁾. Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

⁽⁵⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.